

Il bullismo

Viene definito come «un comportamento che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, può durare settimane, mesi o persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime». (Sharp e Smith, 1995)

CARATTERISTICHE DEL BULLISMO

- intenzionalità
- persistenza nel tempo;
- asimmetria della relazione (derivata dalla maggiore forza fisica, dall'età...)

FORME DEL BULLISMO

- bullismo diretto (fisico)
- bullismo indiretto (psicologico)

BULLISMO INDIRETTO

È meno evidente e più difficile da individuare, ma non per questo meno dannoso per la vittima.

Alcuni esempi possono essere:

- l'esclusione dal gruppo dei coetanei
- l'isolamento
- l'uso ripetuto di smorfie e gesti volgari
- la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima

I LUOGHI

Gli episodi di bullismo avvengono con maggiore frequenza negli ambienti scolastici:

- aule
- corridoi
- cortile
- bagni
- palestra

In generale luoghi isolati e poco sorvegliati. Azioni prepotenti possono essere perpetrate anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa.

Cyberbullying

“Il cyberbullismo si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in Rete”.
(Avvocato Anna Livia Pennetta, nel libro “La responsabilità giuridica per atti di bullismo”)

Esistono due forme di cyberbullismo

- **e-bullying diretto** che consiste nell'uso di Internet per inviare messaggi minacciosi alla vittima
- **e-bullying indiretto** che consiste nel diffondere messaggi dannosi o calunnie sul conto della vittima

RELAZIONI

BULLISMO:

- AZIONE DI PREPOTENZA E PREVARICAZIONE
- CARATTERISTICHE SPAZIALI E TEMPORALI BEN DEFINITE (il fenomeno rimane circoscritto nel tempo e nello spazio)

CYBERBULLISMO:

- AZIONE DI PREPOTENZA E PREVARICAZIONE
- CARATTERISTICHE SPAZIALI E TEMPORALI DISTORTE (un'azione in rete può tornare a galla dopo anni; non c'è più la fisicità dell'altro, manca l'espressività, mancano i presupposti per lo sguardo empatico).

ENTRAMBI HANNO UNA MATRICE COMUNE: DERIVANO DA UNA RELAZIONE SOCIALE DISTORTA.

CARATTERISTICHE del CYBERBULLISMO

- **L'impatto:** la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti
- **L'anonimia:** chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile
- **L'assenza di confini spaziali:** il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile anche a casa)
- **L'assenza di limiti temporali:** il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte
- **L'assenza di empatia:** non vedendo le reazioni della vittima, il cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo ostacola lo sviluppo di empatia o rimorso a posteriori, se non viene aiutato ad esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri.

CONSEGUENZE

I bulli

- possono presentare calo nel rendimento scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta
- sviluppano veri e propri comportamenti antisociali e devianti o comportamenti aggressivi e violenti anche in famiglia

Le vittime

- manifestano il disagio attraverso sintomi fisici (mal di pancia o mal di testa) e segnali psicologici (incubi o attacchi d'ansia)
- mostrano una svalutazione di sé e delle proprie capacità, insicurezza, difficoltà relazionali, fino a veri e propri disturbi psicologici, tra cui ansia o depressione

Gli osservatori

- manifestano insicurezza, paura, ansia sociale
- ma anche indifferenza e scarsa empatia

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo

- 1) **Individua e sottolinea i comportamenti illeciti**, definendo **cyberbullismo** "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo

2) Prevede l'oscuramento del web stabilendo che le vittime di cyberbullismo, tra i 14 anni e i 18, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possano inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo

3) Prevede l'ammonimento: con la L. n.71 si estende la procedura dell'ammonimento, previsto nei casi di stalking (art. 612-bis c.p.), anche alle situazioni di cyberbullismo. In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo

4) Obiettivo della legge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere **preventivo** e con strategie di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.

In particolare l' art.4 delle Linee Orientamento MIUR è volto alla prevenzione e al contrasto nella scuola (previsto aggiornamento biennale)

LINEE DI ORIENTAMENTO M.I.U.R. L.71/2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Le linee di orientamento prevedono:

1. l'individuazione di un docente-referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo.
2. la promozione di un ruolo attivo degli studenti affinché acquisiscano competenze digitali e le usino in modo consapevole

LINEE DI ORIENTAMENTO DEL M.I.U.R L.71/2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Auspicano un ruolo attivo degli studenti a diventare cittadini digitali nella consapevolezza che ciò implica diritti, doveri e responsabilità:

- 1) diritto di accesso alla rete, di creazione, uso e diffusione della conoscenza, ma anche diritto a un uso sicuro e positivo della rete
- 2) responsabilità all'interno del nuovo scenario mediale a compiere esperienze relazionali e collaborative corrette e rispettose all'interno di comunità e network online
- 3) partecipazione ai nuovi media come strumenti per far sentire la propria voce e valorizzare la propria possibilità di azione all'interno di un contesto sociale e culturale.

BULLISMO E CODICE PENALE

I ragazzi e le ragazze che compiono atti di bullismo possono commettere reati.

Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono percosse (art. 581), lesione personale (art. 582), ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612), danneggiamento (art. 635).

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (per esempio lesioni, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

MINORI E ATTI DI BULLISMO

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale scatta al quattordicesimo anno d'età e a condizione che ci sia capacità di intendere e volere.

Per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

1. che abbia almeno compiuto 14 anni
2. che sia cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici). Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

RESPONSABILITA' DEGLI ATTI DI BULLISMO

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minore possono ricadere

- sui genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti (questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola)
- sugli insegnanti e sulla scuola perché, nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica, il docente è responsabile della vigilanza e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa.

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

1) Se ricorrono le due condizioni (14 anni e capacità di intendere e volere), il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni.

2) Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio:

- aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),
- aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,
- non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa

RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI

In base all'art 2048 del codice civile (responsabilità dei precettori) e all'art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

1) Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

2) Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell'istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell'amministrazione.

RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI

Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto:

- 1) in caso di fatto fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento
- 2) nonostante l'adozione di misure idonee ad evitare situazioni di pericolo

La responsabilità comprende la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione.